

SOMMARIO

INFORMAZIONI GENERALI SUL TRIBUTO DI BONIFICA E SUL PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA CONSORTILE.....	3
1. PERCHE' SI PAGA IL TRIBUTO DI BONIFICA.....	3
2. COME VIENE DETERMINATO IL BENEFICIO DERIVANTE DALLA BONIFICA - COS'E' IL PIANO DI CLASSIFICA.....	3
3. COME VIENE APPLICATO IL "PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA CONSORTILE"	4
4. PERCHE' DEVO PAGARE IL TRIBUTO DI BONIFICA.....	4
5. QUALI DATI VENGONO UTILIZZATI PER DETERMINARE I CONTRIBUTI?.....	4
6. ONERI PER INTERVENTI NON PROGRAMMATI E DI EMERGENZA	5
7. I SERVIZI FORNITI DAL CONSORZIO SONO DIVERSI DA QUELLI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE?.....	5
8. IL CONTRIBUTO E' DOVUTO ANCHE SE LA ZONA E' SOGGETTA A PERIODICI ALLAGAMENTI?	5
INFORMAZIONI SULL'AVVISO DI PAGAMENTO - MODALITA' DI PAGAMENTO.....	6
9. A CHI VIENE SPEDITO L'AVVISO DI PAGAMENTO E QUANDO	6
10. CHI DEVE PAGARE IL TRIBUTO DI BONIFICA	6
11. A CHI VIENE INTESTATO L'AVVISO DI PAGAMENTO	6
12. COME SI IDENTIFICA IL TRIBUTO RICHIESTO.....	7
13. POSSO RICHIEDERE LA VARIAZIONE DEL PRIMO INTESTATARIO DELL'AVVISO DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO DI BONIFICA IDRAULICA.....	7
14. PERCHE' NEGLI ANNI SCORSI L'AVVISO ARRIVAVA AD UN ALTRO INTESTATARIO	8
15. TEMPI PER IL PAGAMENTO E SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	8
16. INDIVISIBILITA' DEL TRIBUTO TRA COMPROPRIETARI	8
17. DIFFERENZE CON I DATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (CATASTO).....	8
18. VARIAZIONI CATASTALI TRA IL 30 SETTEMBRE E IL 31 DICEMBRE	8
19. MODALITA' DI PAGAMENTO AVVISI BONARI	9
20. MODALITA' DI PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE.....	9
21. HO SMARRITO/NON MI E' ARRIVATO L'AVVISO DI PAGAMENTO.....	10
22. POSSO RICEVERE L'AVVISO DI PAGAMENTO TRAMITE EMAIL O PEC	10
23. DILAZIONE DI PAGAMENTO	10
24. POSSO RICHIEDERE LA VARIAZIONE DEL PRIMO INTESTATARIO O DELL'INDIRIZZO DI INVIO DELL'AVVISO DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO DI BONIFICA IRRIGUA.....	11
25. DEDUCIBILITA' DEI TRIBUTI.....	11

26.	PAGAMENTI DIFFERITI DEI TRIBUTI.....	11
	VARIAZIONI CATASTALI	12
27.	INTROMISSIONI NEL CATASTO CONSORTILE DELLE ACQUE IRRIGUE.....	12
28.	ESTROMISSIONI DAL CATASTO CONSORTILE DELLE ACQUE IRRIGUE.....	12
29.	VARIAZIONI DI UTILIZZO COLTURALE.....	13
	PARTICOLARI CONDIZIONI DI IRRIGAZIONE.....	13
30.	IRRIGAZIONE DI SOCCORSO	13
31.	IRRIGAZIONE CON PROPRI IMPIANTI	14

INFORMAZIONI GENERALI SUL TRIBUTO DI BONIFICA E SUL PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA CONSORTILE

1. PERCHE' SI PAGA IL TRIBUTO DI BONIFICA

La Legge Regionale n.28/2002, con riferimento al R.D. 13.02.1933 n. 215 ed agli artt. da 857 a 865 del C.C., stabilisce che i proprietari dei beni immobili, ricadenti in un comprensorio classificato di bonifica sono tenuti a contribuire alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica nonché alle spese di funzionamento del consorzio di bonifica.

L'obbligo della contribuenza è commisurato al beneficio conseguito o conseguibile dall'attività del consorzio, che consiste: nella raccolta, l'allontanamento e lo smaltimento delle acque meteoriche, alla difesa dalle acque, per la protezione da esondazioni ed allagamenti e nella distribuzione, per i soli terreni, di acqua per usi irrigui, oltre alle attività di vigilanza, monitoraggio, progettazione e realizzazione di opere di bonifica idraulica ed irrigua per la miglior fruibilità degli immobili e di favorire le produzioni agricole.

Il grado del beneficio e la conseguente misura dell'onere contributivo vengono quantificati, in relazione all'area di ubicazione degli immobili, dal Piano di classifica.

2. COME VIENE DETERMINATO IL BENEFICIO DERIVANTE DALLA BONIFICA - COS'E' IL PIANO DI CLASSIFICA

Il beneficio derivante dalle opere di bonifica viene determinato tenendo conto: del numero e delle caratteristiche delle opere presenti sul territorio, dell'altimetria del terreno, del grado di impermeabilizzazione delle superfici interessate, della qualità delle acque meteoriche scaricate nei cavi consorziali, del valore dell'immobile.

Per calcolare il beneficio e di conseguenza l'ammontare del tributo richiesto per ciascun immobile, il Consorzio ha predisposto il "Piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile". Il Piano di classifica è lo strumento tecnico-amministrativo che dimostra il beneficio goduto dagli immobili, al fine di ripartire fra i consorziati gli oneri sostenuti dal Consorzio nello svolgimento delle attività di bonifica-scolo delle acque e irrigazione, che la legge pone a loro carico, in ragione del diverso grado di beneficio goduto dagli immobili. Tale documento è stato adottato con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 05/c/23 del 28 Aprile 2023, successivamente approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1423 dell'8 settembre 2023 ed è divenuto esecutivo a seguito della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione n. SO28 4 ottobre 2023 del D.P.Reg. n. 0163/Pres. del 22 settembre 2023.

3. COME VIENE APPLICATO IL “PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA CONSORTILE”

Le risultanze del Piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile vengono applicate agli immobili presenti nella Banca dati del Catasto consortile, suddiviso in Catasto terreni e Catasto Fabbricati, in base al beneficio da essi conseguito.

Il tributo di bonifica di un immobile viene calcolato come prodotto del suo imponibile per le aliquote determinate annualmente con Deliberazione del Consiglio dei Delegati del Consorzio.

L'imponibile è così determinato:

- Per i terreni ricadenti nei “Sottobacini Idraulici”, moltiplicando la superficie catastale per gli indici caratteristici del sottobacino;
- Per i fabbricati ricadenti nei “Sottobacini Idraulici”, moltiplicando la rendita catastale per gli indici caratteristici del sottobacino;
- Per i terreni ricadenti nei “Distretti irrigui”, moltiplicando la superficie catastale per gli indici caratteristici del sottobacino.

Per ogni immobile di qualsiasi genere l'imponibile è determinato anche in funzione dell'indice di efficienza attribuitogli.

Gli indici di cui sopra sono descritti nel “Piano di classifica” rispettivamente al Capitolo 9 per i Sottobacini Idraulici e al Capitolo 12 per i Distretti irrigui e sono stati valorizzati con Deliberazione n. 428/d/23 del 2 Ottobre 2023.

4. PERCHE' DEVO PAGARE IL TRIBUTO DI BONIFICA

Il tributo di bonifica è un tributo obbligatorio dovuto dai proprietari di immobili (sia terreni che fabbricati) come contributo alla manutenzione delle opere di bonifica effettuata dal Consorzio. Il tributo è applicato ai sensi degli artt.10 e 11 del R.D. 13.2.1933 n. 215, dell'art. 860 del C.C. e dell'art.10 della L.R. 29.10.2002 n. 28.

Tutti gli immobili ricadenti nei distretti irrigui o nei sottobacini idraulici presenti nel perimetro del Consorzio di Bonifica sono chiamati a contribuire alla copertura della spesa consorziale derivante dall'esercizio di un'articolata struttura per la raccolta e lo sgrondo delle acque e di distribuzione irrigua.

Per ulteriori informazioni si invita a consultare il nuovo Piano di Classifica reperibile al seguente link <https://www.bonificafriulana.it/pagetrasparenza/pianificazione-e-governo-del-territorio/>

5. QUALI DATI VENGONO UTILIZZATI PER DETERMINARE I CONTRIBUTI?

Come già esposto al Punto 3, i contributi sono determinati in funzione dei benefici tratti dagli immobili per effetto dell'attività consortile e graduati in base ad indici

tecnici (ad esempio la superficie dell'immobile, la densità dei canali, l'altimetria ecc.) ed economici.

Il riferimento ufficiale è il Catasto consortile, dal quale si rileva la consistenza immobiliare e la proprietà.

6. ONERI PER INTERVENTI NON PROGRAMMATI E DI EMERGENZA

I tributi di bonifica vengono riscossi per la realizzazione degli interventi e delle attività previste con il bilancio di previsione adottato dall'Amministrazione Consortile entro il 30 novembre di ogni anno, per l'anno successivo.

E' possibile che nel corso dell'anno si verifichino fatti imprevisti ed imprevedibili che richiedono la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili.

A copertura di questi possibili interventi sono previste degli specifici accantonamenti nel bilancio annuale del Consorzio. Queste spese trovano copertura economica con le risorse ricavate dagli Oneri per interventi non programmati e di emergenza.

7. I SERVIZI FORNITI DAL CONSORZIO SONO DIVERSI DA QUELLI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE?

La risposta è positiva. I sistemi fognari delle aree urbane, in carico ai Gestori dei Servizi Idrici Integrati (CAFC, IRISAcqua, ecc.), hanno il compito di raccogliere, allontanare e scaricare le acque piovane e reflue provenienti dagli insediamenti civili e produttivi e di trattare le acque reflue presso gli impianti di depurazione.

Può avvenire che le acque piovane e reflue depurate, provenienti dai sistemi fognari urbani, vengano poi scaricate direttamente in corpi idrici esterni alla rete idraulica gestita dal Consorzio di Bonifica (il mare, il Tagliamento, il Torre, ecc.); in queste situazioni il Consorzio non svolge alcun servizio di scolo e pertanto non si applica ai proprietari di immobili alcun tributo a questo titolo.

Invece, nella maggior parte dei casi tipici della pianura friulana, le fognature urbane scaricano, in tutto o in parte, le acque piovane e reflue depurate nella rete di bonifica; si verificano in tal modo le condizioni, come definite dalla legge regionale, di "interconnessione significativa" dei sistemi fognari col sistema di bonifica, che viene quindi a svolgere un servizio anche per quelle aree urbane, già servite dalla fognatura.

8. IL CONTRIBUTO E' DOVUTO ANCHE SE LA ZONA E' SOGGETTA A PERIODICI ALLAGAMENTI?

La risposta è positiva. Qualora siano rilevabili nel territorio zone frequentemente sofferenti o soggette a periodici allagamenti dovuti al minore livello di prestazioni che il sistema di bonifica ad esse è in grado di offrire, il Piano prevede una riduzione del beneficio di scolo, e di conseguenza del tributo relativo, attraverso

l'introduzione di un indice di tipo economico, legato alla probabilità dell'evento dannoso atteso: nei casi in cui è rilevabile che gli allagamenti sono frequenti anche per piogge poco rilevanti, questo indice interviene in riduzione del tributo.

INFORMAZIONI SULL'AVVISO DI PAGAMENTO - MODALITA' DI PAGAMENTO

9. A CHI VIENE SPEDITO L'AVVISO DI PAGAMENTO E QUANDO

L'avviso di pagamento viene inviato all'inizio di ogni anno ai proprietari dei fabbricati e dei terreni agricoli registrati al Catasto consortile ricadenti nei sottobacini idraulici e nei distretti irrigui come determinati dal vigente "Piano di classifica per il riparto degli oneri consortili".

Eventuali variazioni alla conduzione dei terreni irrigui possono essere inoltrate previa presentazione della "Domanda di VOLTURA DELLA CONDUZIONE (Mod.02)", disponibile al seguente link: https://www.bonificafriulana.it/wp-content/uploads/Mod.06_Domanda_VARIAZIONE-UTILIZZO-Tributi-Rev.2.doc

10. CHI DEVE PAGARE IL TRIBUTO DI BONIFICA

I tributi di bonifica sono a carico dei proprietari consorziati iscritti nel catasto consorziale, suddiviso in Catasto Terreni e Catasto Fabbricati.

Sono altresì iscritti nel Catasto consorziale i titolari dei diritti reali e gli affittuari dei terreni, previa richiesta ed in virtù dell'accertato obbligo di pagare i contributi consortili. La modulistica per fare la richiesta, per i casi previsti, è disponibile al seguente link <https://www.bonificafriulana.it/modulistica/>

11. A CHI VIENE INTESTATO L'AVVISO DI PAGAMENTO

L'intestazione degli avvisi per il pagamento del tributo di bonifica irrigua è determinata dall'anagrafica storica della Banca Dati consortile, aggiornata con le segnalazioni dei consorziati, presentando l'apposito modulo disponibile nel sito web del Consorzio al seguente link https://www.bonificafriulana.it/wp-content/uploads/Mod.01_Domanda_VOLTURA_Intestazione-Rev.1_0-1-1.doc .

Può vedere come primo intestatario anche un affittuario, qualora questa condizione venga richiesta presentando l'apposito modulo disponibile nel sito web del Consorzio al seguente link https://www.bonificafriulana.it/wp-content/uploads/Mod.02_Domanda_Voltura_CONDUZIONE-Rev.1-1.doc sottoscritto sia dal proprietario (o uno qualsiasi di essi in caso di comproprietà) che dall'affittuario.

L'intestazione degli avvisi per il pagamento del tributo di bonifica idraulica a decorrere dal 2024 viene così determinata:

1. il soggetto è già primo intestatario in una partita (irrigua) esistente iscrivibile a ruolo;
2. il soggetto è riscontrato in anagrafe tributaria, vivente e con un indirizzo valido;
3. priorità dei soggetti fisici rispetto ai soggetti giuridici;
4. titolarità secondo le seguenti priorità:
 - i. usufrutto;
 - ii. diritti di proprietà;
 - iii. diritti di nuda proprietà;
 - iv. altri diritti;
5. ordine alfabetico del codice fiscale;
6. ordine alfabetico dei soggetti intestatari.

12. COME SI IDENTIFICA IL TRIBUTO RICHIESTO

Nell'avviso di pagamento è esposto un elenco degli immobili a cui viene applicato il tributo di bonifica. Ad ognuno di essi è associato un codice alfa numerico che ha il seguente significato:

BONT - per i terreni assoggettati a tributo di bonifica idraulica

BONF - per i fabbricati assoggettati a tributo di bonifica idraulica

CLIR - per gli immobili assoggettati a tributo di bonifica irrigua

I codici numerici identificano i sottobacini idraulici o i distretti irrigui a cui appartengono immobili, accompagnato dalla loro denominazione.

Possono essere inoltre presenti dei codici RTxx oppure RFxx oppure RIxx che identificano la quota lavori che è stata posta a carico dei proprietari di immobili beneficiari di opere pubbliche di bonifica, per la quota parte non finanziata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

13. POSSO RICHIEDERE LA VARIAZIONE DEL PRIMO INTESTATARIO DELL'AVVISO DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO DI BONIFICA IDRAULICA

Nel corso del 2024 verrà individuata una procedura che consentirà di rispondere alle richieste di variazione, rispetto all'avviso dell'anno precedente, del primo intestatario o dell'indirizzo di recapito, qualora nell'intestazione catastale dell'immobile siano presenti più soggetti. Per gli immobili beneficiari del tributo di bonifica irrigua questa possibilità è già prevista, come indicato al Punto 11.

14. PERCHE' NEGLI ANNI SCORSI L'AVVISO ARRIVAVA AD UN ALTRO INTESTATARIO

Perché a decorrere dal Ruolo 2024 trovano applicazione le regole di cui al precedente Punto 11.

Possono essere recapitati anche due avvisi distinti per partite catastali (ovvero composte dai medesimi intestatari) in presenza di tipologie di titolarità diverse.

In tal caso, e su richiesta del primo intestatario dell'avviso di pagamento precedente al 2023, gli potrà essere ripristinata la precedente intestazione, come indicato al Punto 12.

15. TEMPI PER IL PAGAMENTO E SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

Il pagamento di tributi di importo superiore a 50,00 Euro è suddiviso in quattro rate con scadenza il 28.02 (29.02 per gli anni bisestili), il 30.04, il 30.06 e il 30.09 di ogni anno mentre per quelli di importo inferiore a 50,00 Euro, la rata è unica, con scadenza il 28.02 (29.02 per gli anni bisestili).

16. INDIVISIBILITA' DEL TRIBUTO TRA COMPROPRIETARI

Il contributo imposto dal Consorzio, avente natura di onere reale (art. 21 del R.D. 215/33), è da intendersi diretto agli immobili e non alle singole persone fisiche, eventualmente comproprietarie. Si tratta di una obbligazione indivisibile, regolata, ai sensi dell'art. 1317 del codice civile, dalle stesse norme disciplinanti le obbligazioni solidali, con la conseguenza che ogni debitore è obbligato ad eseguire per intero la prestazione al creditore (con la possibilità, per colui che ha pagato l'intero, di riscuotere dagli altri comproprietari la parte spettante di ciascuno di essi, ex art. 1299 codice civile).

17. DIFFERENZE CON I DATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (CATASTO)

Il Consorzio richiede annualmente all'Agenzia delle Entrate - Catasto l'aggiornamento dei dati catastali.

Qualora l'utente riscontri incongruenze nei dati censuari (Intestazioni, rendite catastali, superfici, ecc) con quelli in proprio possesso, è tenuto a rivolgersi direttamente all'Agenzia delle Entrate - Catasto per la loro correzione.

18. VARIAZIONI CATASTALI TRA IL 30 SETTEMBRE E IL 31 DICEMBRE

Le variazioni apportate ai pubblici registri immobiliari (Agenzia delle Entrate - Catasto) intervenute successivamente al 30 settembre di ogni anno verranno recepite per la formazione del ruolo dell'anno successivo.

19. MODALITA' DI PAGAMENTO AVVISI BONARI

L'importo indicato nell'Avviso di pagamento può essere corrisposto secondo le modalità in esso indicate, ovvero:

1. presso gli sportelli bancari;
2. tramite la piattaforma PagoPA;
3. tramite l'home banking della Sua banca (tramite il codice interbancario CBILL o codice QR);
4. tramite il sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
5. presso le rivendite di giornali e tabacchi che dispongono dei servizi Lottomatica o similari;
6. presso gli sportelli postali, entro i termini di pagamento delle rate indicate nell'avviso;
7. presso le sedi di Agenzia delle Entrate - Riscossione.

A parte i pagamenti effettuati presso le sedi di Agenzia delle Entrate - Riscossione, per tutte le altre soluzioni esposte può essere richiesta una commissione determinata da ogni singolo operatore.

E' escluso il pagamento diretto presso gli uffici consortili.

E' altresì escluso ogni addebito automatico dal conto corrente o postale del contribuente. Quest'ultima opzione è stata espressamente ribadita dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

20. MODALITA' DI PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE

L'importo indicato nella Cartella esattoriale può essere corrisposto secondo le seguenti modalità:

1. entro 60 giorni dalla data di notifica con le modalità di cui al Punto 18;
2. oltre 60 giorni dalla data di notifica, con le seguenti modalità:
 - accedendo alla pagina Web di Agenzia delle Entrate-Riscossione <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/Pagamenti/> , seguendo le indicazioni in esso contenute;
 - recandosi direttamente presso le sedi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Altre forme di pagamento non sono disponibili in quanto sulle Cartelle di pagamento verranno applicati gli interessi legali, di mora e gli aggi, determinati da Agenzia delle Entrate-Riscossione alla data di effettivo pagamento.

21. HO SMARRITO/NON MI E' ARRIVATO L'AVVISO DI PAGAMENTO

Gli avvisi di pagamento, emessi nel mese di febbraio di ogni anno da Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto del Consorzio per il pagamento dei tributi consortili, vengono spediti in forma cartacea a mezzo posta ordinaria, pertanto può accadere che l'avviso vada perso e non recapitato. Alla fine di ogni anno il Consorzio emette le lettere di sollecito, senza aggiunta di interessi, per le posizioni che risultano parzialmente o totalmente insolute; tali comunicazioni vengono inviate sempre a mezzo posta ordinaria.

Qualora l'avviso di pagamento sia stato smarrito o si ritiene che non sia stato recapitato tramite il servizio postale, l'interessato deve segnalarlo all'indirizzo email catasto@bonificafriulana.it , indicando le generalità del contribuente ed un indirizzo email per la risposta.

Gli uffici consortili, previa verifica di quanto dichiarato, provvederanno a fare richiesta del duplicato dell'avviso ad Agenzia delle Entrate-Riscossione ed inviarlo al richiedente.

22. POSSO RICEVERE L'AVVISO DI PAGAMENTO TRAMITE EMAIL O PEC

Alla data attuale Agenzia delle Entrate-Riscossione non prevede questa possibilità.

23. DILAZIONE DI PAGAMENTO

Per cause eccezionali, su richiesta del Contribuente, e successivamente all'emissione della Cartella esattoriale, il Consorzio può concedere la dilazione del pagamento dei tributi di bonifica iscritti a ruolo.

Il numero delle rate concesso tiene conto che l'importo minimo della quota mensile non potrà di norma essere inferiore a € 100,00 (Euro cento/00) e il numero complessivo delle rate della dilazione non potrà di norma superare il numero massimo di 18 (diciotto), con cadenza mensile o bimestrale

L'istanza deve essere formulata sull'apposito modulo predisposto disponibile al seguente [link https://www.bonificafriulana.it/wp-content/uploads/Mod.09_Domanda_DILAZIONE_Pagamenti-Rev.1-1.doc](https://www.bonificafriulana.it/wp-content/uploads/Mod.09_Domanda_DILAZIONE_Pagamenti-Rev.1-1.doc) , deve essere corredata da copia/e della/e cartella/e di pagamento per la/le quale/i si chiede la dilazione di pagamento e da un documento di riconoscimento valido.

La concessione della dilazione è condizionata dalla sottoscrizione del verbale di Ricognizione di Debito e Piano di Rientro da parte del Consorzio e della ditta richiedente.

L'importo delle rate sarà maggiorata dagli interessi di dilazione al tasso di mora stabilito da Agenzia delle Entrate - Riscossione al tempo vigente.

All'importo totale andranno ad aggiungersi anche le spese di riscossione, aggi e interessi di mora maturati fino alla data di presentazione ad Agenzia delle Entrate - Riscossione dell'istanza di dilazione mediante procedura telematica a disposizione dell'Ufficio Catasto del Consorzio che andranno versate direttamente allo sportello di Agenzia delle Entrate - Riscossione.

In caso di mancato pagamento della prima rata o di qualsiasi rata successiva saranno riattivate le procedure esecutive momentaneamente sospese.

La presente domanda esplicherà i suoi effetti solamente a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di Ricognizione di Debito e Piano di Rientro da parte del Consorzio e della ditta richiedente.

24. POSSO RICHIEDERE LA VARIAZIONE DEL PRIMO INTESTATARIO O DELL'INDIRIZZO DI INVIO DELL'AVVISO DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO DI BONIFICA IRRIGUA

Qualora un terreno ricada nel perimetro di un "Distretto irriguo" e sia pertanto assoggettato ad un tributo di irrigazione, utilizzando gli appositi moduli disponibili al seguente link https://www.bonificafriulana.it/wp-content/uploads/Mod.05_Domanda_variazione-PRIMO-Intestato-e-Recapito-Rev.1-1.doc possono essere richieste le variazioni del recapito e del primo intestato.

25. DEDUCIBILITA' DEI TRIBUTI

Per la deducibilità del contributo di bonifica il contribuente deve rivolgersi al CAAF di riferimento o al proprio commercialista o all'Agenzia delle Entrate per valutarne la deducibilità effettiva.

26. PAGAMENTI DIFFERITI DEI TRIBUTI

Qualora il tributo annuo complessivo, determinato dalla somma della contribuzione conseguente all'attività del consorzio, sia essa da bonifica idraulica che da bonifica irrigua, e degli "oneri per interventi non programmati e di emergenza" non superi l'importo di Euro 11,00, non si procederà alla sua riscossione.

La riscossione viene sospesa e rinviata agli esercizi successivi fino a ché la somma cumulata di più annualità non superi l'importo di Euro 11,00.

VARIAZIONI CATASTALI

27. INTROMISSIONI NEL CATASTO CONSORTILE DELLE ACQUE IRRIGUE

L'intromissione a domanda o d'ufficio si intende è normata dall'Art. 4 comma c) del "REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL CATASTO CONSORTILE E PER LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI CANONI", approvato con Deliberazione n. 16/c/23 del 9 novembre 2023 e per essa l'inserimento di un immobile già presente nel perimetro di un comprensorio consortile in cui il servizio irriguo è disponibile.

La domanda di intromissione nel catasto consortile delle zone irrigue può essere sottoscritta da uno qualsiasi degli intestatari dell'immobile, che risulterà primo intestatario della ditta contribuente.

L'istanza deve essere formulata sull'apposito modulo predisposto disponibile al seguente [link, https://www.bonificafriulana.it/wp-content/uploads/Mod.03_Domanda_INTROMISSIONE_Zone_Irrigue-Rev.2.doc](https://www.bonificafriulana.it/wp-content/uploads/Mod.03_Domanda_INTROMISSIONE_Zone_Irrigue-Rev.2.doc), fornendo i dati richiesti.

28. ESTROMISSIONI DAL CATASTO CONSORTILE DELLE ACQUE IRRIGUE

L'estromissione è normata dall'Art. 4 comma d) del "REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL CATASTO CONSORTILE E PER LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI CANONI", approvato con Deliberazione n. 16/c/23 del 9 novembre 2023 e per essa si intende l'esclusione di un immobile dal servizio irriguo. Può essere concessa solo se l'immobile ha subito delle variazioni tali da trasformare in via definitiva la sua destinazione d'uso, come di seguito descritto.

La domanda di estromissione dal catasto consortile delle zone irrigue deve essere sottoscritta da tutti gli intestatari del/gli immobile/i.

L'istanza deve essere formulata sull'apposito modulo predisposto disponibile al seguente [link https://www.bonificafriulana.it/wp-content/uploads/Mod.04_Domanda_ESTROMISSIONE_-Zone_Irrigue-Rev.1-1.doc](https://www.bonificafriulana.it/wp-content/uploads/Mod.04_Domanda_ESTROMISSIONE_-Zone_Irrigue-Rev.1-1.doc), fornendo i dati richiesti.

L'estromissione può essere a pagamento o d'ufficio, ed è consentita esclusivamente qualora la/e particella/e irrigata/e subiscano variazioni alla loro qualità catastale dovute a:

1. trasformazione dell'area agricola irrigata in area edificata ad uso civile/commerciale/industriale ed eventuali relative pertinenze, dimostrabile con la presentazione della documentazione dell'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta iscrizione della/e particella/e o porzione al catasto fabbricati;

2. trasformazione dell'area agricola irrigata in area ad uso cava o discarica, dimostrabile con la presentazione della documentazione di iscrizione al registro delle cave o discariche;
3. trasformazione dell'area agricola irrigata in area ad uso viabilità aziendale, dimostrabile con adeguata documentazione;
4. variazione della proprietà dell'area agricola irrigata a seguito di procedura di esproprio per pubblica utilità, dimostrabile con la presentazione del Decreto di esproprio o documento equipollente, emesso dall'Autorità espropriante.

29. VARIAZIONI DI UTILIZZO COLTURALE

La richiesta di variazione colturale è normata dall'Art. 5 comma a) del "REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL CATASTO CONSORTILE E PER LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI CANONI".

Le coltivazioni agrarie (seminativi, foraggere, orto, pioppeto, vigneto, frutteto, bosco) che prevedono una o più lavorazioni all'anno e i giardini e i parchi urbani sono sottoposti alla riscossione intera del Tributo consortile irriguo.

Qualora particelle, o loro porzioni, rientranti nel comprensorio irriguo del Consorzio subiscano variazioni colturali tali da variare il reddito prodotto, è possibile presentare variazione di utilizzo delle stesse.

Le superfici prative, dove si esegue al massimo uno sfalcio all'anno, possono beneficiare di una riduzione percentuale del tributo consortile irriguo, come determinata con Deliberazione della Deputazione Amministrativa.

Le superfici lasciate ad incolto o bosco, comunque non lavorate, possono beneficiare di una riduzione percentuale del Tributo consortile irriguo, come determinata con Deliberazione della Deputazione Amministrativa.

L'istanza deve essere formulata sull'apposito modulo predisposto disponibile al seguente [link, https://www.bonificafriulana.it/wp-content/uploads/Mod.06_Domanda_VARIAZIONE-UTILIZZO-Tributi-Rev.2.doc](https://www.bonificafriulana.it/wp-content/uploads/Mod.06_Domanda_VARIAZIONE-UTILIZZO-Tributi-Rev.2.doc), e deve indicare le particelle catastali o loro porzioni, per le quali si fa richiesta di variazione del tributo irriguo.

PARTICOLARI CONDIZIONI DI IRRIGAZIONE
--

30. IRRIGAZIONE DI SOCCORSO

Alcune superfici agricole poste a sud della Strada Regionale 252 (Codroipo-Palmanova) beneficiano della cosiddetta "irrigazione di soccorso".

Si tratta di un servizio non strutturato con il quale, a fronte del pagamento da parte del Consorzio alla Regione dei relativi canoni concessori, i contribuenti possono attingere acqua ad uso irriguo dai canali gestiti dal Consorzio stesso.

A fronte della richiesta di riscossione negli avvisi di pagamento dei tributi così riconoscibili: AUSA - I3213001; FSS - I3214003; FSS2 - I3214003; ISOC-C - I3216001; ISOC-E - I3216001; ISOC-E - I3217001; ISOC-O - I3218001; VLP - I3208001; VRM - I3206002, i contribuenti possono avvalersi in autonomia previa presentazione al Consorzio della Comunicazione disponibile al link <https://www.bonificafriulana.it/distribuzione-irrigua/> cliccando sul collegamento <https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1oJW7VKjTcz5Y8NldxvvsuKP0hCs&ll=46.02198896612077%2C13.087597931461346&z=11> (ovvero Mappa consortile a pieno schermo, in fondo al testo). Cliccando successivamente sulla zona interessata si renderà disponibile il link alla comunicazione riferita alla zona di interesse.

31. IRRIGAZIONE CON PROPRI IMPIANTI

Ai sensi dell'art. del "REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL CATASTO CONSORTILE E PER LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI CANONI", approvato con Deliberazione n. 16/c/23 del 9 novembre 2023, i terreni beneficiari di un canone di irrigazione a scorrimento con propri impianti ricadenti nel comprensorio del cessato Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento si vedono confermare d'ufficio la riduzione, determinata con Deliberazione della Deputazione Amministrativa, purché venga accertata la permanenza delle condizioni previste per tale fattispecie.

I terreni posti all'interno di distretti irrigui a scorrimento o in aree predisposte all'irrigazione, possono beneficiare di una riduzione del canone irriguo, qualora le colture richiedano sistemi di irrigazione a pressione o micro irrigazioni il cui fabbisogno non è tecnicamente soddisfatto dalla rete consortile di distribuzione o dalla rete dei canali di bonifica, non potendo essere adeguatamente accumulati i necessari volumi d'acqua.

L'istanza, formulata sull'apposito modulo predisposto, deve indicare le particelle catastali, o loro porzioni, beneficiarie del particolare sistema irriguo a pressione-microirrigazione, per le quali si fa richiesta di riduzione del tributo irriguo, corredata dalla Concessione regionale di derivazione d'acqua ad uso agricolo in corso di validità.

Il buon esito dell'istruttoria è subordinato all'accertamento dell'effettivo esercizio dell'impianto privato asservito dalla concessione di derivazione.

In caso di trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione del distretto irriguo in cui ricadono le superfici, la riduzione del canone cesserà.

La riduzione del Tributo consorziale irriguo, viene determinata annualmente con Deliberazione della Deputazione Amministrativa